

Roma, 12 luglio 1999

**CIRCOLARE N. 101/1999****OGGETTO: TRIBUTI - ABOLIZIONE DELLA BOLLA D'ACCOMPAGNAMENTO NEL TRASPORTO DI VINO - D.M. 14.4.1999 SU G.U. N.155 DEL 5.7.1999.**

La legge 18 febbraio 1999 n.28 ha abolito la bolla d'accompagnamento per il trasporto di vino e prodotti vinosi muniti del contrassegno di stato ai fini Iva. Come e' noto, infatti, l'abolizione della BAM operata col decreto 472/96 non riguardava i prodotti soggetti ad accise, tra cui appunto il vino.

Per l'effettivo esonero della bolla nel trasporto di quel prodotto, peraltro, era necessaria l'emanazione del decreto indicato in oggetto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha confermato l'abolizione della BAM ai fini della prevenzione delle frodi nel settore agricolo (articolo 2 comma 2 decreto 768/94).

Si fa osservare come la garanzia antifrode per il vino dovra' ora essere assicurata da un nuovo specifico documento introdotto con lo stesso decreto, **per la cui gestione non sussiste alcun obbligo a carico del vettore.**

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.66/95*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

*G.U. N. 43 DEL 22 02 1999 (fonte Guritel)*

*LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28.*

*Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.*

*\*\*\* OMISSIS \*\*\**

*Art. 23.*

*(Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi).*

*1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non e' soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.*

*Art. 24.*

*\*\*\* OMISSIS \*\*\**

*G.U. N. 155 DEL 05 07 1999 (fonte Guritel)*

*MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE*

*DECRETO 14 aprile 1999.*

*Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale.*

*Art. 1.*

*Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati*

*1. Ai fini dell'osservanza degli obblighi comunitari, la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87, condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento, di seguito denominato "documento".*

*2. Il "documento" e' compilato nei modi stabiliti dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93, e dal presente decreto.*

*3. Il "documento", anche se previsto a diverse finalita', contiene, almeno, le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni dell'allegato II al regolamento CEE n. 2238/93:*

- a) nome e indirizzo dello speditore;*
- b) nome e indirizzo del destinatario;*
- c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento;*
- d) data di redazione, nonche' data di spedizione se diversa dalla data di redazione;*
- e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie nazionali;*
- f) quantita' di prodotto trasportato.*

*4. E' fatto salvo l'obbligo di compilare il "documento" con ogni altra indicazione stabilita dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93 in relazione agli specifici casi previsti dal regolamento medesimo.*

*5. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, non si applica alla circolazione sul territorio nazionale dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto.*

*6. I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999.*

*Art. 2.*

*Composizione e modalita' di emissione*

- 1. Il "documento" si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo.*

2. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, il "documento" può essere emesso in duplice esemplare, di cui uno per il mittente e l'altro per il destinatario.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

L'ispettore generale capo:  
Ambrosio